

Divieto temporaneo di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità anche al convivente della madre del neonato - Condizioni - Fondamento.

Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16079 del 16/06/2025 (Rv. 674899 - 01